

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29/7/2003 n. 10/R e s.m.i.: D.D. n. 477-22137 del 26/6/2014 di concessione di derivazione d'acqua dal T. Piova in Comune di Cintano e Collettero Castelnuovo ad uso energetico, assentita a Iropiova s.r.l.

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Risorse Idriche n. 477-22134 del 26/6/2014; Codice Univoco: TO-A-10511

"Il Dirigente del Servizio Risorse Idriche

(... omissis ...)

DETERMINA

- 1)** nei limiti di disponibilità dell'acqua e fatti salvi i diritti dei terzi, di assentire a Idropiova s.r.l. - P.IVA 11150900014- con sede legale in Frassinetto Via Colli 9/A, la concessione di derivazione d'acqua dal T. Piova in Comune di Cintano e Collettero Castelnuovo in misura di 600 litri/s massimi e 288 litri/s medi ad uso energetico, per produrre sul salto di metri 90,9 la potenza nominale media di kW 257;
- 2)** di approvare il disciplinare di concessione relativo alla derivazione in oggetto, sottoscritto in pari data e conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale;
- 3)** salvo i casi di rinuncia, decadenza o revoca, di accordare la concessione per anni trenta successivi e continui decorrenti dalla data del presente provvedimento, subordinatamente alla osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare di concessione;
- 4)** di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione alla Regione Piemonte, di anno in anno e anticipatamente, a decorrere dalla data di emanazione del provvedimento di concessione, dell'importo corrispondente al canone annuo, aggiornabile con le modalità e secondo la periodicità definita dalle leggi;
- 5)** di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore dei Comuni rientranti nel Bacino Imbrifero Montano del Torrente Orco, dei sovracanonici dovuti a norma della L. 27/12/1953 n. 959, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 6)** di accordare la concessione subordinatamente alla corresponsione, a favore degli Enti rivieraschi della presente derivazione (Provincia di Torino e Comuni di Cintano e Collettero Castelnuovo), secondo le quote ad essi spettanti, dei sovracanonici dovuti a norma dell'art. 53 del T.U. 11/12/1933 n. 1775, con le stesse decorrenze e periodicità fissate per il canone demaniale;
- 7)** che il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente si riserva la facoltà di disporre prescrizioni o limitazioni, temporali o quantitative, qualora dall'attività di monitoraggio ambientale effettuata nell'ambito della fase di attuazione degli strumenti di pianificazione citati in premessa risultasse uno stato ambientale del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo che potrebbe compromettere il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva l'eventuale relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- 8)** di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte ai fini della riscossione del canone, nonché agli Enti rivieraschi e ai Comuni rientranti nel BIM sopra indicato e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9/8/1999 n. 22;
- 9)** di informare che il canone e i sovracanonici di cui ai precedenti punti sono dovuti anche se il concessionario non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte della derivazione, salvo il diritto

di rinuncia. Esso potrà essere modificato, con effetto dalla data di presa d'atto della dichiarazione giurata di conformità delle opere eseguita al progetto approvato, contenente le caratteristiche definitive della derivazione, in relazione alle eventuali variazioni delle potenze nominali effettivamente risultanti dal certificato medesimo.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, secondo le rispettive competenze, entro sessanta giorni a decorrere dalla sua pubblicazione sul BUR.

(...omissis...)"

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data: 26/6/2014

Art. 9 - CONDIZIONI PARTICOLARI

Il concessionario è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni di cui alla D.G.P. n. 419-18777 del 12/6/2014 riportante giudizio positivo di compatibilità ambientale.

I rifiuti provenienti dallo sgrigliatore alla camera di carico dovranno essere smaltiti secondo la normativa vigente.

In considerazione degli sfioratori di troppo pieno presenti nel tratto sotteso, prima del rilascio della Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 dovrà essere valutato il loro funzionamento, con particolare riferimento a quello posto appena a monte del Santuario di Piova – fornendo apposita relazione alla Autorità concedente e ad Arpa; se del caso il concessionario avrà l'obbligo di fornire soluzioni tecniche e manutentive che ne garantiscano la funzionalità per tutta la durata della concessione.

Il concessionario è tenuto a proseguire il monitoraggio ante operam delle componenti biologica, chimico-fisica e dell'ittiofauna senza soluzione di continuità anche durante l'esecuzione dei lavori e per i successivi tre anni dalla loro conclusione, concordando con Arpa le modalità e le tempistiche di attuazione delle attività di monitoraggio e di consegna dei risultati delle attività suddette.

Campagne di monitoraggio supplementari dovranno essere previste nel caso di superamento dei limiti dei parametri chimico-fisici richiesti, al fine di valutarne le cause ed individuare i relativi rimedi.

In caso di compromissione, nel tratto interessato dal prelievo, della possibilità di raggiungimento o del mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 13.

Il concessionario si obbliga a consentire alla Autorità concedente, con le modalità che saranno indicate, l'accesso in remoto dei dati derivanti dalle misurazioni in continuo della portata derivata e rilasciata, e a condividere, prima della entrata in esercizio dell'impianto, eventuali ulteriori attività finalizzate alla acquisizione dei dati da parte della Autorità concedente, per le proprie attività istituzionali

(...omissis...).

Art. 10 - DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza indennizzo alcuno, la portata istantanea minima di 104 litri/s (DMV base) oltre alla modulazione del 20% di tipo A ($Q_{\text{rilasciata}} = \text{DMV base} + 20\% (Q_{\text{arrivo alla traversa}} - \text{DMV base})$).

L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale sopra riportato.

E' fatto altresì obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, del che dovrà essere data notizia nel certificato di collaudo, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente.

(...omissis...).

Art. 12 - GARANZIE A TUTELA DELL'ITTIOFAUNA

Il concessionario dovrà provvedere alla costruzione, nonché alla regolare manutenzione, di una scala di risalita per l'ittiofauna attraverso la quale dovrà essere garantito il rilascio del Deflusso Minimo Vitale.

Tale scala dovrà venire realizzata in conformità al progetto di cui al precedente art. 4 ed in accordo alle prescrizioni di cui alla D.G.P. 18/7/2000 n. 746-151363, ponendo particolare attenzione in fase esecutiva al rispetto del valore della velocità massima della corrente.

(... omissis ...)"